



## IL PRESIDENTE

Roma, 6 Gennaio 2021

Ill.mo Senatore  
Riccardo Nencini  
Presidente  
Commissione Istruzione pubblica,  
beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport

**Oggetto:** Schemi decreti legislativi attuativi delle deleghe in materia di ordinamento sportivo. Sua nota del 29 dicembre 2020, prot. 379/7<sup>^</sup>. Richiesta contributo scritto.

Egr. Senatore,

nel ringraziarLa per l'attenzione mostrata al ruolo delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, quale Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, intendo con questa mia richiamare l'attenzione Sua e della Commissione su alcune questioni che richiamerò con estrema sintesi.

Ritengo, innanzitutto, che pur non essendo approdato al vaglio della Commissione per non essere stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo riferito alla *governance* del sistema sportivo, non si possa prescindere dall'integrare lo schema di decreto legislativo in attuazione dell'art. 5 della L. 86/2019 recante "*Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo*" (atto del Governo n. 230) con **una più netta distinzione di ruoli e di funzioni tra le Federazioni Sportive Nazionali (e Discipline Sportive Associate) e gli Enti di Promozione Sportiva.**

Le definizioni di cui all'art. 2 dell'atto di Governo n. 230 non hanno, infatti, nessuna effettiva declinazione nel corpo del Decreto vanificando la volontà del Legislatore delegato. Se, infatti, la Federazione Sportiva Nazionale viene definita come "*l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline sportive affini*" mentre gli Enti di Promozione Sportiva vengono qualificati come "*gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative*", non è dato poi cogliere nel proseguito alcuna distinzione di ruoli e funzioni tra FSN, DSA ed EPS. La mancata declinazione dei compiti propri di ciascun organismo riconosciuto dal CONI nel senso indicato nelle definizioni di cui all'art. 2 (v. qualificazione dei tecnici ed organizzazione manifestazioni a carattere competitivo) non consente, a mio avviso, di cogliere gli ambiziosi obiettivi di cui all'art. 3 dello schema di decreto in commento.

Quanto poi alle disposizioni in materia di sport professionistico e dilettantistico tengo innanzitutto a rilevare che, abrogando la disciplina di cui alla L. 91/1981 ma trasferendone sostanzialmente i contenuti nello schema di decreto in commento ed estendendo la potenziale applicazione anche ai settori qualificati come dilettantistici, si rischia di aumentare enormemente il



contenzioso relativamente ai rapporti in ambito non professionistico consentendo, di fatto, una estensione applicativa della disciplina dettata per i professionisti oggi preclusa perché non suscettibile di applicazione in via analogica.

Se l'obiettivo, legittimo e giustificato, è quello di estendere le tutele a chi opera con continuità in ambito sportivo indipendentemente dal settore di riferimento, non può però non individuarsi una **fattispecie giuslavoristica specifica che preveda un carico contributivo sostenibile** da tutti gli operatori cui, allo stato, la disciplina dettata per il professionismo non si applica. Se, infatti, al superamento della soglia di compenso pari ad € 103.055 il carico contributivo viene incrementato di solo 3,1%, per tutti coloro i quali percepiscono compensi inferiori (e sono la quasi totalità) **il carico contributivo sarebbe pari al 33-34% anche per prestazioni ad oggi esonerate dal prelievo contributivo.** Non è arduo immaginare come tale carico non sia in alcun modo sostenibile dal sistema sportivo non professionistico e che, in ogni caso, porterebbe ad un indiscriminato **aumento dei costi da trasferire a carico dell'utenza.**

Si ritiene, dunque, che relativamente al "*lavoro sportivo*" lo schema di decreto proposto non colga in alcun modo gli obiettivi di tenere conto della specificità del sistema sportivo e di individuare fattispecie tipiche sostenibili da un punto di vista economico-finanziario. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre u.s., infatti, fa rinvio a fattispecie giuslavoristiche classiche (lavoro subordinato, autonomo, prestazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa) rinviando al carico contributivo già previsto per i professionisti che, però, in presenza di retribuzioni ben superiori alla soglia sopra indicata riescono a spalmare il carico contributivo su tutto il compenso. Ciò, senza voler tacere peraltro che gli sportivi (specie i dilettanti) assai difficilmente raggiungeranno i 20 anni di contributi minimi per godere del trattamento previdenziale vanificando anche in questo caso l'obiettivo di apprestare per costoro delle tutele effettive.

Anche laddove si volesse confermare l'impianto di cui allo schema di decreto, e non lo si auspica, si dovrebbe in ogni caso riportare anche in quest'ambito un principio cardine del nostro ordinamento ovvero che in assenza di prelievo fiscale non vi sia prelievo contributivo. La disciplina in questione, invece, prevedrebbe che al superamento della soglia di compensi pari ad € 10.000 annui (già riconosciuta ex art. 67, comma 2 D.P.R. 917/1986 e ss.mm.), pur non concorrendo a formare il reddito, i compensi degli sportivi sarebbero integralmente (con modalità non note e difficilmente intuibili) assoggettati a prelievo contributivo.

Si chiede, dunque, che - in ogni caso - non venga creata una simile sperequazione e che gli artt. 35, 36 e 37 (e norme collegate) dello schema di decreto vengano modificati sancendo che **i compensi di sportivi e collaboratori amministrativo-gestionali non siano imponibili né fiscalmente né previdenzialmente sino alla soglia esente pari ad € 10.000 annui differenziando altresì le prestazioni del lavoratore da quelle dell'amatore** che, allo stato, appaiono sovrapponibili e foriere di confusione.

Non è mia intenzione appesantire le presenti note con altre considerazioni su altre previsioni, pur critiche, per il mondo sportivo facendo rinvio a quanto già osservato anche da altre Federazioni ed interlocutori qualificati e dallo stesso CONI. Mi permetto unicamente, per quanto di stretta competenza, di richiamare ulteriormente l'attenzione su un aspetto assolutamente trascurato dagli schemi di decreto sui cui ci è stato chiesto di esprimere delle osservazioni.



Se bene ha fatto il Governo, coerentemente a quanto contenuto nella legge delega, a prevedere norme specifiche in materia di benessere degli animali impiegati in attività sportive e di sicurezza nelle discipline sportive invernali (rinviando alle Federazioni competenti per osservazioni nel merito delle previsioni), altrettanto non credo possa dirsi per le discipline “motoristiche” avendo **del tutto omesso ogni riferimento alla sicurezza nelle manifestazioni sportive che prevedano l'utilizzo di un mezzo meccanico a motore.**

Si ritiene, dunque, che nello schema di decreto legislativo in attuazione dell'art. 7 della L. 86/2019 recante *“Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”* (atto del Governo n. 227) debba essere opportunamente integrato prevedendo una norma di dettaglio a tutela della sicurezza della pratica delle discipline “motoristiche” con il coinvolgimento delle Federazioni competenti (FMI ed ACI Sport *in primis*) già sancito dall'art. 9 del codice della strada per le manifestazioni che si svolgano sulle strade ed aree pubbliche.

Potrebbe ritenersi sufficiente un emendamento all'**art. 7, comma 2** dello schema di decreto in commento che laddove demanda ad un **regolamento unico** delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi preveda che: ***“l) dedica una apposita sezione alle strutture ove venga svolta un'attività sportiva che preveda l'utilizzo di un mezzo meccanico a motore ove, sentita la Federazione Sportiva Nazionale competente all'omologazione degli impianti, disporre specifiche misure minime di sicurezza ed idonee coperture assicurative per praticanti e spettatori”.***

Pare evidente che per il Motociclismo, e le discipline motoristiche in genere, non possono valere le norme generiche di sicurezza e preparazione dei praticanti prese a riferimento da qualsiasi altra attività sportiva ma ne vada sancita, anche a livello normativo, la indubbia specificità onde individuare misure di sicurezza tipiche e disporre anche una copertura assicurativa obbligatoria per l'accesso agli impianti medesimi.

\*

Nel confidare che le presenti note siano tenute in debita considerazione nell'espressione del competente parere della Commissione, si resta a disposizione per ulteriormente dettagliare anche quanto qui espresso in forma sintetica anche in sede di audizione.

Nel restare a disposizione, personalmente e con gli esperti che compongono la struttura federale, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Presidente FMI  
Avv. Giovanni Copioli